

Regolamento del tirocinio post-Laurea Triennale (classe L-24) e Magistrale (classe LM-51) per quanto attiene alla funzione e ai compiti alla Commissione Tirocini dell'Università di Catanzaro

note esplicative e integrative del regolamento di Corso di Studi il base alla convenzione con l'Ordine Professionale della Regione Calabria per il tirocinio valido per l'ammissione agli esami di Stato per l'Esercizio della professione

Art. 1 Componenti della Commissione

La Commissione per i tirocini post-lauream LM-51 è nominata dal Magnifico Rettore ed è così composta: il Coordinatore della Commissione, che assume la funzione di Presidente; almeno un docente dei settori M-PSI iscritto all'Albo professionale da almeno 3 anni; un Responsabile amministrativo per i tirocini, con funzioni di segretario.

Alle riunioni della Commissione può prendere parte un esperto esterno nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi Regione Calabria su proposta della Commissione Tirocini per i collegamenti con il territorio. La Commissione dura in carica sei anni accademici ed è rinnovabile.

Art. 2 Compiti della Commissione

La Commissione Tirocini svolge i seguenti compiti: 1) verificare, se gli Enti e le Istituzioni che presentano richiesta di convenzione, siano in possesso dei requisiti di cui all'Art. 3 del presente regolamento; 2) approvare i progetti formativi che rispondono ai criteri indicati nell'art.4 del presente regolamento; 3) verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nei progetti formativi secondo i criteri esposti nell'art. 5 del presente regolamento.

Il Presidente della Commissione Tirocini si impegna a certificare, su richiesta dell'interessato e con atto formale, le ore di attività didattica/formativa dei tutor dei soggetti ospitanti, purché svolte a seguito della stipula di regolare convenzione. Tutte le riunioni della Commissione tirocini devono essere dettagliatamente verbalizzate.

La commissione tirocini si riunirà, in via ordinaria, tre volte all'anno contestualmente alla conclusione delle sessioni di laurea e, nello specifico, in una data stabilita e comunicata preventivamente. In queste date, esprimerà parere su eventuali richieste di convenzione, approvazione delle relazioni finali di tirocinio e approvazione dei progetti formativi che dovranno pervenire entro le date stabilite dalla commissione.

La commissione tirocini si riunirà in via straordinaria solo nel caso in cui dovessero pervenire richieste di sospensione del tirocinio o quando ritenuto necessario.

Art. 3 Criteri per la stipula delle convenzioni degli Enti esterni per lo svolgimento del tirocinio post-laurea

Sono criteri di selezione e accoglimento delle richieste di convenzione pervenute: a) presenza di psicologi incardinati e/o a contratto con impegno temporale e orario predefinito, purché iscritti all'albo professionale sez. A da almeno 3 anni; b) svolgimento, da almeno 3 anni, di attività funzionali alla professionalizzazione degli psicologi, sez. B (laurea triennale) sez. A (laurea magistrale), come previsto dall'art. 51 "capitolo X" comma 1 e 2 del DPR n. 328 del 5/6/01.

La Commissione Tirocinio, valutata la congruità tra le finalità e i servizi offerti dall'Ente e gli obiettivi formativi previsti dal tirocinio, ne invierà comunicazione scritta agli uffici universitari di competenza per gli adempimenti amministrativi.

3.1 Tipologie di Enti, pubblici e privati, presso i quali è possibile svolgere attività di tirocinio professionale

- istituzioni socio sanitarie;
- strutture territoriali (o convenzionate) di salute mentale e riabilitazione;
- strutture per minori, famiglie, anziani, tossicodipendenti;
- servizi di accoglienza nelle emergenze;
- associazioni e organizzazioni di servizi per la promozione della salute e del benessere psicologico, della convivenza, anche con riferimento ai processi multiculturali e multietnici;
- istituzioni scolastiche
- istituzioni penitenziarie e rieducative, e istituzioni preposte alla tutela giuridica dei minori e degli adulti;
- servizi di accoglienza nelle emergenze.
- istituzioni universitarie

Si chiarifica che il tirocinio presso istituzioni universitarie può essere svolto presso dipartimenti, servizi interdepartimentali, servizi di ateneo universitario, policlinici universitari, dove il tutor è un docente o ricercatore strutturato dell'ateneo, purché iscritto all'albo degli psicologi da almeno 3 anni.

3.2 Adempimenti degli Enti che richiedono la stipula di una convenzione

Gli Enti pubblici o privati (denominati soggetti ospitanti), che intendono convenzionarsi con l'Università di Catanzaro per consentire lo svolgimento del tirocinio post-laurea, dovranno far pervenire alla Commissione Tirocinio post laurea:

1. il modulo (ALLEGATO A) che include la richiesta compilata e firmata dal Rappresentante Legale dell'Ente e la proposta di convenzione;
2. il curriculum e/o carta dei servizi e lo statuto della struttura ospitante (se Ente privato)

La richiesta di convenzione va presentata almeno tre mesi prima dell'inizio del periodo di tirocinio e verrà discussa durante le riunioni ordinarie entro la prima data utile.

Art. 4 Criteri per l'approvazione dei Progetti formativi e di Orientamento

Il tirocinio post-laurea Classe L-24, utile per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione psicologo Sez. B, ha durata di una semestralità (500 ore), che deve essere svolta in almeno una delle aree psicologiche (come indicato di seguito al punto 5 del presente articolo).

Il tirocinio post-laurea classe 58/S o LM-51, utile per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione psicologo Sez. A, ha durata di un anno (1000 ore) e prevede due semestralità (solari), ognuna di 500 ore. È opportuno che le due semestralità vengano svolte presso enti diversi e riguardino due diverse aree psicologiche (come indicato di seguito al punto 5 del presente articolo). Laddove se ne ravvisa l'opportunità, previo parere favorevole della commissione, possono eventualmente essere svolte presso lo stesso ente, ma i progetti del primo e del secondo semestre devono sempre riguardare due diverse aree psicologiche.

Le attività dovranno essere svolte, di norma, nella misura di 20/30 ore settimanali e di 3/6 ore giornaliere.

I due semestri si intendono continuativi. In situazioni eccezionali è consentito che passino non più di 15 gg fra la fine del primo semestre e l'inizio del secondo semestre. Eventuali interruzioni temporali fra la fine del primo e l'inizio del secondo semestre, o comunque nell'arco dell'anno di tirocinio, per gravi e documentati motivi e comunque non superiori a 3 mesi, devono essere sottoposti alla valutazione della commissione.

Possono essere approvati i progetti formativi che garantiscono i seguenti requisiti:

1. Il tutor dell'Ente ospitante deve essere iscritto all'Albo degli Psicologi da almeno 3 anni;
2. Il tutor dell'Ente non può seguire più di 3 tirocinanti nello stesso periodo formativo, quindi si consiglia di accordare la precedenza a chi deve svolgere il 2° semestre di tirocinio;
3. Le attività e gli obiettivi indicati nei progetti risultano essere chiari e ben argomentati e si ispirano alla formazione delle attività professionali degli iscritti all'albo degli psicologi rispettivamente della sezione A e della sezione B;
4. L'ente ospitante abbia già stipulato la convenzione;
5. Le attività di tirocinio devono riguardare gli aspetti applicativi di una delle seguenti aree:
 - a. Psicologia generale, Psicobiologia e Psicomетria
 - b. Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
 - c. Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni
 - d. Psicologia clinica e dinamica

La Commissione Tirocinio, dopo l'approvazione dei progetti formativi previsti dal tirocinio, invia comunicazione agli uffici universitari di competenza per gli adempimenti amministrativi.

Art. 5 Obiettivi di tirocinio professionalizzante post laurea classe L-24 (art. 51 “capitolo X” comma 2 del DPR n. 328 del 5/6/01):

Le attività individuate nel progetto di tirocinio post laurea classe L-24 devono essere in linea con l'acquisizione delle competenze legate all'attività professionale degli iscritti nella sezione B dell'Albo degli Psicologi e con l'autorizzazione e supervisione del tutor dell'Ente. Le attività di tirocinio possono, quindi, riguardare la partecipazione alla programmazione e alla verifica di interventi psicologici e psico-sociali; la progettazione di interventi psico-educativi volti a promuovere il pieno sviluppo di potenzialità di crescita personale, di inserimento e di partecipazione sociale; la raccolta, il caricamento e l'elaborazione statistica di dati psicologici ai fini di ricerca.

I tirocinanti possono inoltre partecipare, in qualità di osservatori a: colloquio e interviste, ai fini della valutazione del comportamento, della personalità, dei processi cognitivi e di interazione sociale, delle opinioni e degli atteggiamenti, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni; uso con persone disabili di strumenti psicologici per sviluppare o recuperare competenze funzionali di tipo cognitivo, pratico, emotivo e relazionale, per arrestare la regressione funzionale in casi di malattie croniche, per reperire formule facilitanti alternative; uso di strumenti psicologici per l'orientamento scolastico-professionale, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane;

uso di strumenti psicologici ed ergonomici per rendere più efficace e sicuro l'operare con strumenti, il comportamento lavorativo e nel traffico, per realizzare interventi preventivi e normativi sulle tematiche della sicurezza con individui, gruppi e comunità, per modificare e migliorare il comportamento in situazione di persone o gruppi a rischio.

Art. 6 Obiettivi di tirocinio professionalizzante post laurea classe LM/51 (art. 51 “capitolo X” comma 1 del DPR n. 328 del 5/6/01):

Le attività individuate nel progetto di tirocinio post laurea classe 58/S o LM-51 devono essere in linea con l'acquisizione delle competenze legate all'attività professionale degli iscritti nella sezione A e svolte con l'autorizzazione e la supervisione di un tutor. *Oltre a quanto indicato precedentemente nell'art. 5 del presente regolamento*, le attività di tirocinio implicano: uso di metodologie innovative o sperimentali, quali strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione; diagnosi; attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità; attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

Art. 7 Adempimenti per richiedere di svolgere il tirocinio post-laurea classe L-24 e LM-51

Il richiedente (laureato L24 - laureato classe 58/s oppure LM-51) deve far pervenire alla Commissione tirocinio il Progetto Formativo (ALLEGATO A2) debitamente compilato e firmato dal tutor che dichiara, contestualmente, di non seguire più di 3 tirocinanti nello stesso periodo e controfirmato dal rappresentante legale dell'Ente ospitante, entro le date delle riunioni ordinarie.

Nel caso di domanda da parte di laureato in altro ateneo è necessario allegare copia dell'assicurazione con copertura valida da primo all'ultimo giorno del periodo complessivo di tirocinio (I e II semestralità) e certificazione attestante il conseguimento del titolo di studio.

Nella domanda, oltre i dati anagrafici e al titolo di studio conseguito, devono essere indicate:

- > Semestralità (I o II)
- > Area Psicologica
- > Cognome, Nome, Numero e data di iscrizione all'albo sez. A dello psicologo che svolgerà funzioni di tutor
- > Data di inizio e di fine del periodo di tirocinio

Art. 8 Norme comportamentali del tirocinante

Il tirocinante è tenuto sia nel corso che dopo il tirocinio a: 1) rispettare i principi della privacy e della riservatezza e la vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali di cui al Regolamento Generale EU sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (RGPD) e al D.lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 101/2018 (CODICE); 2) rispettare i regolamenti disciplinari e le misure organizzative, di sicurezza e di igiene sul lavoro dell'Ente presso cui svolge le sue attività di tirocinio; 3) mantenere comportamenti adeguati al suo status professionale e congruenti con le specifiche realtà ove svolge le attività di tirocinio; 4) seguire le indicazioni professionali del tutor dell'Ente convenzionato. Lo studente è tenuto al rispetto scrupoloso di quanto indicato nel presente regolamento.

Art. 9 Criteri di approvazione delle attività svolte (attestazione finale)

La commissione tirocini, sulla base dei giudizi formulati dai tutor, approva le attività di tirocinio ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione Psicologo (sezione A o B). Possono essere approvate le attività di tirocinio solo se vi è adeguata attestazione del totale delle ore svolte (500 per semestralità) e in relazione al raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto formativo. Eventuali assenze, non superiori a 100 ore (20%) per semestralità, dovranno essere opportunamente motivate e autorizzate del tutor.

I tirocinanti che non abbiano raggiunto almeno il monte ore minimo (400 ore), entro il semestre del tirocinio, non potranno ottenere l'approvazione delle attività svolte. In caso di non approvazione, il tirocinante è tenuto a ripetere il tirocinio nelle forme e nella misura stabilite dalla Commissione.

La Commissione Tirocinio, subito dopo l'approvazione del periodo di tirocinio, invia comunicazione agli uffici universitari di competenza per gli adempimenti amministrativi.

Art. 10 Documentazione prevista a conclusione del tirocinio

Alla fine dell'attività di tirocinio lo studente dovrà presentare alla Commissione Tirocini i seguenti documenti:

- 1) il registro delle attività di tirocinio compilato in ogni sua parte;
- 2) una relazione del o dei tutor sulle attività svolte attestante le ore effettuate - ALLEGATO B;

- 3) questionario di valutazione delle attività svolte a cura del tutor ALLEGATO B1;
- 4) questionario di valutazione delle attività svolte a cura dello studente ALLEGATO B2.

Il tutor dovrà redigere la relazione finale secondo il seguente schema:

- Descrizione delle attività svolte dal tirocinante;
- Totale delle ore e periodo di svolgimento
- Valutazione dell'impegno del tirocinante (insufficiente, mediocre, sufficiente, buono, eccellente);
- Altre eventuali considerazioni personali

La Commissione Tirocini, subito dopo l'approvazione delle attività di tirocinio, invia comunicazione all'ufficio Esami di Stato dell'Università. La Commissione Tirocini si impegna, inoltre, ove richiesto e se vi sono i requisiti, a rilasciare l'attestazione dello svolgimento del tirocinio post-laurea, valido per l'ammissione agli esami di abilitazione dell'Esercizio della professione, previsto dall'art. 53 del D.P.R. 05/06/2001 n. 328, solo se il tirocinante intende sostenere l'esame di abilitazione in una sede diversa dall'Università "Magna Græcia" di Catanzaro.

Art. 11 Tirocinio all'estero

È possibile svolgere il tirocinio professionalizzante all'estero per un semestre presso strutture universitarie ove si svolgono attività a carattere psicologico e ove vi sia la presenza di un Docente di discipline psicologiche che possa svolgere la funzione di tutor.

Il tirocinio all'Estero è riservato ai solo laureandi/laureati presso il C.d.L. LM-51 dell'Ateneo di Catanzaro.

Il tirocinante interessato a svolgere questa esperienza dovrà prendere contatto con un Docente afferente al C.d.L. LM-51 ed illustrargli il progetto propostogli dalla struttura straniera. In caso di valutazione positiva, il Docente dovrà redigere una Lettera di richiesta di *Autorizzazione preventiva*, che il tirocinante presenterà alla Commissione Tirocini unitamente all'Autorizzazione dell'Ente ospitante. Se l'istanza viene accolta ed il tirocinio autorizzato, il tirocinante dovrà formalizzare la Sua Domanda presentando alla Commissione Tirocini i documenti indicati nell'art. 4.3.

Per gli altri adempimenti si ritiene valido quanto precedentemente scritto nel presente regolamento.

Fanno parte integrate del presente Regolamento:

- ALLEGATO A: Fac-simile per la Stipula delle Convenzioni
- ALLEGATO A2: Fac-simile del Progetto Formativo
- ALLEGATO B: Fac-simile della Relazione stilata dal tutor dell'Ente
- ALLEGATO B1: Questionario valutazione attività di tirocinio a cura del tutor dell'Ente
- ALLEGATO B2: Fac-simile del Questionario valutazione attività di tirocinio a cura dello studente (da compilare attraverso la piattaforma Google moduli)

La richiesta di convenzione va presentata almeno tre mesi prima dell'inizio del periodo di tirocinio e verrà discussa durante le riunioni ordinarie entro la prima data utile.

Art. 12 Norme transitorie

Ove necessario, al fine di garantire lo svolgimento del periodo di tirocinio professionalizzante nei tempi utili per consentire l'ammissione agli esami di stato, la commissione, entro 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento, valuta le richieste di stipula di convenzioni che potranno pervenire con una tempistica diversa da quanto espressamente indicato nell'art. 3.2 del presente regolamento.

ALLEGATO A



Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro

**CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE (PRE LAUREA L-24/LM-51)
E PROFESSIONALIZZANTE (POST-LAUREAM L-24/LM-51)**

TRA

L'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, con sede in Catanzaro, Campus Universitario "Salvatore Venuta", Viale Europa Località, Germaneto, C.F. 97026980793, Partita I.V.A. 02157060795, in persona del Suo legale rappresentante, il Magnifico Rettore pro-tempore, Prof. Giovambattista De Sarro, nato a Nicastro (CZ), il 02/10/1955, domiciliato per la carica in Viale Europa Località, Germaneto (Catanzaro),

E

..... con sede legale
in, Via CAP
....., codice fiscale d'ora in poi denominata «soggetto ospitante»,
rappresentata dal Legale Rappresentante, nat.
a il

Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, "Ordinamento della Professione di Psicologo";

Visto il D.M. 13 gennaio 1992 n. 240 che, all'art. 2, stabilisce che all'esame di Stato "possono essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale *post-lauream*";

Visto il D.M. 13.01.1992 n. 239 che, all'art. 1 comma 1, stabilisce che "all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo possono essere ammessi i laureati in psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale *post-lauream*";

Visto il D.M. 13.01.1992 n. 239 che, all'art. 1 comma 2, stabilisce che "Il tirocinio deve essere effettuato presso i dipartimenti e gli istituti di discipline psicologiche delle università ovvero presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente consiglio dell'Ordine";

Visto il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", e, in particolare, l'art. 6 che prevede che le attività di tirocinio siano definite nell'ambito di specifiche convenzioni tra Ordini e Università;

Vista la Convenzione stipulata tra l'Università "Magna Græcia" di Catanzaro e l'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria, prot. n. 35 del 06/11/2020.

Vista la Legge 11 luglio 2003 n. 170 che specifica le attività professionali che formano oggetto della professione alla quale si accede con laurea triennale;

Preso atto:

- degli orientamenti della Consulta della Psicologia Accademica (CPA);
- dei principi espressi nelle "Linee Guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004", elaborate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;

- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;
- delle Linee di indirizzo sui tirocini *post-lauream* indicate dal gruppo di lavoro appositamente costituito dall'Ordine e dall'Università in data 31/10/2013;
- delle determinazioni dell'accordo della conferenza Stato-Regioni nel documento 'Linee-Guida sui tirocini' del 24/01/2013 che prevede, tra i diversi standard di disciplina del tirocinio, anche il riconoscimento da parte del soggetto ospitante di una "congrua indennità" a favore dei tirocinanti ma che esplicitamente esclude dall'applicazione dell'accordo (a) i tirocini curriculari promossi dalle Università e (b) i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche (oggetto della presente convenzione);

Convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

(Attivazione del tirocinio)

1. Ai sensi delle normative riportate in premessa, il Soggetto Ospitante s'impegna ad accogliere presso le sue strutture in tirocinio soggetti in possesso dei requisiti di ammissione previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti per il tirocinio *pre e post lauream* triennale (classe 34 e L24) e magistrale (classe 58/S e LM 51) approvati dall'Ateneo.
2. Il tirocinio si configura come un'esperienza diretta, svolta sotto l'assistenza di professionisti esperti che appartengono alla stessa comunità professionale del tirocinante, tesa ad incrementare e sviluppare l'apprendimento delle competenze professionali iniziali e a costruire un progressivo senso di appartenenza alla comunità professionale.

Art .2

(Obiettivi)

1. Il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) la comprensione dei legami tra teoria e pratica professionale e l'integrazione tra le conoscenze acquisite (sapere) e quelle operativamente professionalizzanti (saper fare, saper essere e sapersi relazionare);
 - b) la selezione, la ridefinizione e la riorganizzazione delle conoscenze e delle metodologie tipiche della professione, in connessione diretta con le richieste e le problematiche da affrontare mediante azioni professionali;
 - c) la progressiva acquisizione di un ruolo professionale in relazione alla situazione operativa e ai contesti concreti di lavoro, con il sostegno esplicito di professionisti competenti che svolgono la funzione tutoriale;
 - d) l'analisi e la riflessione guidata sulle caratteristiche distintive e sugli eventi significativi del lavoro professionale e sul grado di adeguatezza, di autonomia e di efficacia delle strategie adottate, al fine di acquisire progressivamente una propria identità professionale.

Art. 3

(Requisiti del tirocinante)

1. Il Soggetto Ospitante, anche su proposta dell'Università (Soggetto Promotore), si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture in tirocinio, d'ora in poi denominato "tirocinio curriculare", studenti iscritti presso l'Ateneo al CdL triennale (L-24) e al CdL magistrale (LM-51), in possesso requisiti di ammissione previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in

materia, che abbiano richiesto e ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento dell'esperienza da parte della Commissione Tirocini dell'Università "Magna Græcia" di Catanzaro.

2. Il Soggetto Ospitante, anche su proposta dell'Università (Soggetto Promotore), si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture in tirocinio per l'accesso alla professione di psicologo, d'ora in poi denominato "tirocinio professionalizzante", Laureati triennali (L-24) e magistrali (LM-51), in possesso requisiti di ammissione previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia, che abbiano richiesto e ottenuto l'autorizzazione allo svolgimento dell'esperienza da parte della Commissione Tirocini dell'Università "Magna Græcia" di Catanzaro.

Art.4

(Durata delle attività di tirocinio)

1. Il tirocinio pre-laurea ha durata di una trimestralità e deve essere svolta in almeno una delle aree psicologiche previste al punto 5 dell'art. 4 del Regolamento per tirocini *post-lauream* approvato dall'Ateneo. I CFU e le ore corrispondenti vengono definite annualmente dall'offerta formativa.
2. Il tirocinio post-laurea L-24, utile per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione psicologo Sez. B, ha durata di una semestralità (500 ore) e deve essere svolta in almeno una delle aree psicologiche previste al punto 5 dell'art. 4 del Regolamento per tirocini *post-lauream* approvato dall'Ateneo.
3. Il tirocinio post-laurea LM-51, utile per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione psicologo Sez. A, ha durata di un anno (1000 ore) e prevede due semestralità (solari), ognuna di 500 ore, nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti in materia.
4. Le attività dovranno essere svolte, di norma, nella misura di 20/30 ore settimanali e di 3/6 ore giornaliere.

Art. 5

(Caratteristiche del tirocinio curriculare e professionalizzante)

1. Il tirocinio curriculare nonché il tirocinio professionalizzante non costituiscono rapporto di lavoro, ai sensi della vigente normativa.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare nonché del tirocinio professionalizzante l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata dalla Commissione Tirocini dell'Ateneo e da un tutor designato dal Soggetto Ospitante.
3. Il tutor dell'Ente ospitante deve essere iscritto all'Albo degli Psicologi da almeno 3 anni;
4. Il tutor dell'Ente non può seguire più di 3 tirocinanti nello stesso periodo formativo, quindi si consiglia di accordare la precedenza a chi deve svolgere il 2° semestre di tirocinio;
5. Per ciascun tirocinante curriculare o professionalizzante inserito presso il Soggetto Ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente:
 - i dati personali del tirocinante;
 - il nominativo del tutor dell'Ente;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della/e struttura/e operative;
 - le strutture operative del Soggetto Ospitante presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi indicativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
6. Le attività di tirocinio devono riguardare gli aspetti applicativi di una delle seguenti aree:
 - Psicologia generale, Psicobiologia e Psicometria

- Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
- Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni
- Psicologia clinica e dinamica

Per le specifiche attività di tirocini *pre-lauream*, si fa rinvio alle disposizioni contenute agli artt. 5 e 6 del Regolamento in vigore, relativo agli obiettivi del tirocinio curriculare.

Per le specifiche attività di tirocini *post-lauream*, si fa rinvio alle disposizioni contenute agli artt. 5 e 6 del Regolamento in vigore, relativo agli obiettivi del tirocinio professionalizzante.

7. Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questa Convenzione ed, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento di cui all'art. 1, egli ha la possibilità di segnalare, entro due mesi dall'inizio del semestre di tirocinio, la situazione alla Commissione Tirocini di cui al successivo art. 7, che, dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.
8. Nel caso in cui, a seguito di verifica, si riscontri che le disposizioni contenute nella presente Convenzione non siano state rispettate, la Commissione adotterà i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti delle sedi con cui è stata attivata la Convenzione ivi compreso il recesso dalla stessa.

Art. 6

(Obblighi del Soggetto Promotore - Università)

1. Il Soggetto Promotore garantisce la qualità dell'esperienza di formazione realizzata dal tirocinante attraverso il tirocinio. A tal fine, definisce, di concerto con il Soggetto Ospitante, il progetto formativo necessario alla formazione professionale del tirocinante. In particolare, la Commissione Tirocini di cui all'art. 7 della Convenzione tra l'Università degli Studi di "Magna Græcia" di Catanzaro e l'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria, sulla base delle normative vigenti, definisce i contenuti caratterizzanti le attività oggetto del tirocinio.
2. Il Soggetto Promotore assicura il tirocinante curriculare (pre-laurea) con polizza Infortuni cumulativa n° 109516070, Compagnia Groupama Assicurazioni SpA, nonché per la Responsabilità Civile verso Terzi con polizza n° 390172331 Compagnia Generali.
3. Il Soggetto Promotore assicura il tirocinante professionalizzante (post laurea) con polizza Infortuni cumulativa n° 109516070, Compagnia Groupama Assicurazioni SpA, nonché per la responsabilità civile verso terzi con polizza n° 390172331 Compagnia Generali, nel caso in cui si sia laureato presso l'Ateneo di Catanzaro e avvii le procedure di tirocinio post-laurea entro il primo semestre utile. Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, il Soggetto promotore non è tenuto a garantire la copertura assicurativa e il tirocinante dovrà allegare copia dell'assicurazione con copertura valida da primo all'ultimo giorno del periodo complessivo di tirocinio (I e II semestralità).
4. In nessun caso il Soggetto Promotore assicura il tirocinante professionalizzante se questo è laureato presso un altro Ateneo. Nel caso di domanda da parte di laureato in altro ateneo, il tirocinante dovrà allegare copia dell'assicurazione con copertura valida da primo all'ultimo giorno del periodo complessivo di tirocinio (I e II semestralità) e la certificazione attestante il conseguimento del titolo di studio.
5. L'assicurazione per le diverse tipologie di tirocinio indicate nel presente articolo commi 2, 3 e 4 copre lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto formativo, anche al di fuori della

sede del soggetto ospitante. La denuncia d'infortunio occorso al tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio deve essere presentata dal soggetto promotore alle Compagnie indicate nel presente articolo commi 2, 3, per il tramite del Broker incaricato dal soggetto promotore, entro i termini indicati nelle polizze. Il soggetto ospitante è, pertanto, tenuto a fornire, per iscritto e tempestivamente, al soggetto promotore la comunicazione del sinistro occorso al tirocinante.

Art. 7

(Obblighi del Soggetto Ospitante)

1. Gli Enti/Aziende pubblici e privati che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono assicurare il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia, nonché possedere i seguenti requisiti:
 - presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero Ente/Azienda o da un suo specifico settore;
 - possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/03;
 - effettiva presenza di psicologi iscritti da almeno tre anni alla sezione A dell'Albo che assumano il ruolo di tutor, alle condizioni e nelle modalità previste dalla presente convenzione;
 - i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti anche a titolo di volontariato o di collaborazione con l'Università, e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano un impegno orario idoneo;
 - laddove all'interno dell'Ente/Azienda sia presente più di uno psicologo tutor, uno psicologo facente parte della struttura può facoltativamente essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia";
 - il responsabile dell'Ente/Azienda dovrà controllare e firmare le presenze del tirocinante sul libretto rilasciato dall'Università. La stessa procedura si adotta per tirocini svolti presso le Istituzioni scolastiche (compresi gli asili nido); in questi casi il responsabile della struttura ospitante è individuato nel Dirigente.
2. L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a:
 - a) richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante;
 - b) richiesta di una copertura assicurativa supplementare oltre a quella esplicitata nel Progetto formativo di tirocinio.
3. Nessun onere di rimborso o altro tipo di pagamento è previsto in base alla deroga per i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, prevista nell'accordo della conferenza Stato-Regioni (documento linee-Guida sui tirocini del 24.1.2013), come esposto in premessa.

Art. 8

(Funzioni e compiti del tutor)

1. Il tutor del Soggetto ospitante il tirocinio è uno Psicologo iscritto all'Albo A da almeno tre anni. Al tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:
 - introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
 - verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
 - svolgimento, se necessario, di attività didattiche integrative, gratuite per il tirocinante, sulla base delle valutazioni che emergeranno dalle verifiche dell'esperienza;
 - valutazione consuntiva del tirocinio, condizionante per l'attribuzione dei crediti formativi nei casi previsti dalla norma. Tale valutazione deve tener conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza;
 - introduzione del tirocinante alla conoscenza del Codice Deontologico;
 - applicazione dell'art. 33 del Codice Deontologico (rispetto, lealtà e colleganza) ai rapporti con il tirocinante e quanto richiamato dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti, che costituiscono l'allegato 1 delle Linee di indirizzo per i tirocini richiamate in premessa.
2. Qualora il tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l'Ente/Azienda dovrà sostituirlo con un collega che abbia i requisiti previsti dalla presente Convenzione e tempestivamente comunicarlo alla Commissione Tirocini.
3. Nel caso in cui non sia disponibile presso l'Ente/Azienda un altro psicologo con i requisiti richiesti, la Commissione Tirocini potrà incaricare un docente universitario in possesso dei requisiti e idoneo a svolgere funzione di tutor, oppure cambiare la sede del tirocinio.
4. Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 3 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera e dalle convenzioni cui essi fanno riferimento.

Art. 9

(Trattamento dei dati)

1. Le Parti dichiarano di conoscere la vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali di cui al Regolamento Generale EU sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (RGPD) e al D.lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 101/2018 (CODICE) e si impegnano a rispettarla nell'ambito della stipula della presente convenzione e nell'esecuzione degli adempimenti e delle attività ad essa connessa, con particolare riferimento allo svolgimento del progetto formativo e del relativo tirocinio di cui all'art. 2. In particolare le Parti si impegnano a trattare i dati raccolti nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del RGPD, dell'art. 2-ter del CODICE; degli artt. 9 del RGPD, 2-sexies e 2-septies del CODICE.
2. Per quanto attiene alla stipula della presente convenzione e alla redazione dei progetti formativi le Parti si impegnano a trattare i dati e le informazioni di carattere personale negli stessi raccolti

e riguardanti i soggetti coinvolti (studente tirocinante e i referenti aziendali e accademici), per finalità di gestione amministrativa del procedimento.

3. Il Soggetto Promotore, nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali degli studenti dell'Ateneo, si impegna ad autorizzare il Soggetto Ospitante al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del tirocinio, mediante apposita designazione di Responsabile del trattamento di cui all'art. 28 del RGPD.
4. Qualora l'ambito di esecuzione delle attività connesse alla convenzione e di tirocinio presso l'azienda presupponga o sia basato sul trattamento dei dati personali, il Soggetto Ospitante, nella qualità di Titolare del trattamento dei dati aziendali, si impegna ad autorizzare il tirocinante al trattamento ai sensi dell'art. 2-quaterdecies impartendo, ai sensi dell'art. 29 del RGPD, le istruzioni ritenute adeguate.

Art. 10

(Durata e modifiche)

1. La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere, avrà durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata mediante ulteriore atto scritto.
2. Alle Parti è riconosciuta la facoltà di recesso unilaterale, con preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi tramite PEC.
3. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la presente convenzione sarà valida solo se concordata tra le parti e formalizzata con atto scritto.

Art. 11

(Foro competente)

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui ciò non sia possibile, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente per territorio.

Art. 12

(Imposta di bollo)

1. In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni, la presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/1990 e s.m.i. e le comunicazioni tra le parti relativamente all'invio di documenti in formato digitale avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC. Fuori dai casi previsti dal predetto art. 15, comma 2 bis della legge 241/90 e s.m.i. e solo in assenza di firma digitale, la convenzione potrà essere sottoscritta con firma autografa e verrà redatta in un unico originale, conservato agli atti dal soggetto promotore.
2. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo di Euro 16,00 (euro 16 ogni 4 facciate) ai sensi dell'art. 2, c.1 del D.P.R. n. 642/1972, con onere a carico del soggetto ospitante, salvo i casi di esenzione disposti dalla Tabella annessa al DPR 26 ottobre 1972 n. 642. L'imposta di bollo si intende assolta:
 - virtualmente, ex articolo 15 del DPR 642/1972, - giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - n. 67760 del 2010, a cui l'Ente/Azienda ospitante si impegna a rifondere il relativo importo entro e non oltre 20 giorni dalla stipula della presente convenzione mediante versamento con modello F23 (da allegare in copia).
 - apponendo fisicamente contrassegno telematico (marca da bollo) per un importo di € 16,00 rilasciato in data
 - In alternativa si richiede l'indicazione relativa ai casi di esenzione del pagamento disposti dalla

tabella annessa al DPR 26/10/1972 n.642.

<http://www.iuav.it/studenti/procedure-/certificat/allegato-B-DPR-642-1972.pdf>

ENTE OSPITANTE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
f.to digitalmente
Dott.

L'UNIVERSITA DEGLI STUDI
"MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO
IL RETTORE
f.to digitalmente
Prof. Giovambattista De Sarro

3. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.



Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro

**PROGETTO FORMATIVO TIROCINIO
CURRICULARE O PROFESSIONALIZZANTE**
(rif. Convenzione stipulata in data/...../.....)

Cognome/Nome del tirocinante
nato a il,
Residente in
Via
Tel.....Cell.....codice fiscale n.
Soggetto portatore di handicap e/o disabilità **Si** **No**

<p>Iscritto/a al Corso di Laurea Magistrale LM-51 <input type="checkbox"/> curriculare (pre-laurea)</p>	<p><input type="checkbox"/> Conseguita la Laurea Triennale L-24 presso l'Ateneo di il ..././.... <i>oppure</i> <input type="checkbox"/> Conseguita la Laurea Magistrale LM-51 presso l'Ateneo di il ..././.... <input type="checkbox"/> professionalizzante (post laurea)</p>
<p><input type="checkbox"/> 1° trimestre (1 febbraio - 30 aprile) <i>oppure</i></p>	<p><input type="checkbox"/> 1° semestre (15 marzo - 14 settembre)</p>
<p><input type="checkbox"/> 2° trimestre (1 Maggio - 31 luglio) <i>oppure</i></p>	<p><input type="checkbox"/> 2° semestre (15 settembre – 14 marzo)</p>
<p><input type="checkbox"/> 3° trimestre (1 settembre - 30 novembre)</p>	<p><input type="checkbox"/> semestre libero (dal al)</p>

presso l'Ente ospitante
Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio)
.....
Tempi di accesso ai locali aziendali (*indicare i giorni e gli orari*)
.....

Con la supervisione del Tutor identificato dall'Ente: Cognome..... Nome n. iscritto/a all'Albo degli Psicologi della Regione n. di iscrizione data
Rapporto di lavoro del Tutor con l'Ente ospitante: dipendente a tempo pieno; dipendente a tempo parziale per n. ore settimanali ___ ; con contratto di consulenza o collaborazione coordinata e continuativa tale da garantire le attività di supervisione.

Le attività di tirocinio riguardano gli aspetti applicativi di una delle seguenti aree:

- Psicologia generale, Psicobiologia e Psicometria
- Psicologia dello sviluppo e dell'educazione

- Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni
- Psicologia clinica e dinamica

Obiettivi e modalità del tirocinio:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Attività previste:

.....

.....

.....

.....

.....

Obblighi del tirocinante:

- Attenersi al Regolamento per lo svolgimento del Tirocinio curriculare pre-laurea e al Regolamento per lo svolgimento del Tirocinio professionalizzante post-laurea
- Seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed altre evenienze;
- Rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- Rispettare i regolamenti dell'ente ospitante e le norme in materia di igiene e sicurezza.

Polizze assicurative:

polizza Infortuni cumulativa n° 109516070, Compagnia Groupama Assicurazioni SpA;
polizza Responsabilità Civile verso Terzi n° 390172331, Compagnia Generali.

Ai sensi del D.L.vo 81/08 e dell'art.10 del decreto MURST 363/98 gli obblighi inerenti il rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro, competono al soggetto ospitante.

Si dichiara che l'ente rappresentato ha provveduto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994, n° 626 e s.m.i. ed in particolare:

- 1) valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro;
- 2) elaborazione del documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e salute durante il lavoro; l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione definite in conseguenza alla valutazione, il programma delle misure opportune per il miglioramento progressivo dei livelli di sicurezza;
- 3) conservazione del documento in azienda;
- 4) impianti a norma.

Catanzaro lì,

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante

Firma del Tutor identificato dall'Ente

Timbro e firma del Rappresentante legale dell'Ente ospitante

Firma del Presidente della Commissione Tirocini

.....

RELAZIONE FINALE TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE
(a cura del tutor del soggetto ospitante)

Cognome e Nome tirocinante		
Luogo di nascita		Data di nascita
Periodo di tirocinio	dal:	al:
<input type="checkbox"/> 1° semestre <input type="checkbox"/> 2° semestre		<input type="checkbox"/> Classe L-24 oppure <input type="checkbox"/> Classe LM-51
Area di svolgimento del tirocinio:		
<input type="checkbox"/> Psicologia generale, psicobiologia e Psicometria		<input type="checkbox"/> Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
<input type="checkbox"/> Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni		<input type="checkbox"/> Psicologia clinica e dinamica
Soggetto ospitante		
Tutor soggetto ospitante		
Telefono		E-mail

1. Obiettivi formativi percorso formativo svolto in conformità a quanto indicato nel progetto formativo (specificare motivazione di eventuali scostamenti da quanto previsto)

.....

.....

.....

.....

.....

Grado di raggiungimento degli obiettivi

insufficiente sufficiente buono ottimo

2. Attività e compiti svolti (Descrivere in maniera dettagliata le attività e i compiti affidati al tirocinante, l'area aziendale in cui ha operato e lo staff con cui si è interfacciato; coerenza con quanto dichiarato nel progetto formativo).

.....

.....

.....

.....

.....

3. Competenze (e/o conoscenze e/o abilità) tecnico-professionali acquisite (Descrivere le competenze tecniche-professionali sviluppate dal tirocinante e connesse all'esercizio delle attività e/o compiti svolti e richiesti dal processo di lavoro e/o produttivo).

.....

.....

.....

.....

.....

4. Competenze (e/o conoscenze e/o abilità) organizzative acquisite (Descrivere le competenze di natura organizzativa sviluppate dal tirocinante nell'espletamento delle attività/compiti affidati e che sono al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali).

.....

.....

.....

.....

.....

5. Competenze (e/o conoscenze e/o abilità) informatiche e/o linguistiche acquisite (Descrivere le eventuali competenze informatiche e/o linguistiche sviluppate dal tirocinante nell'espletamento delle attività/compiti affidati e che sono al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali).

.....
.....
.....

6. Valutazione delle attitudini comportamentali/relazionali del/della tirocinante in merito a diversi fattori (puntualità, rispetto delle consegne, autonomia, senso pratico e di responsabilità, capacità comunicative, motivazione ad apprendere, capacità di lavorare in gruppo e di integrazione, etc.)

.....
.....
.....

7. Note e/o commenti (Criticità riscontrate, osservazioni e suggerimenti)

.....
.....
.....

Pertanto, il/la sottoscritto/a (Cognome/Nome), nel suo ruolo di tutor dichiara che il/la Dott./Dott.ssa ha svolto regolarmente il semestre di tirocinio post-laurea professionalizzante L-24/LM-51 dal al della durata complessiva di ore _____

Catanzaro li,

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante

Firma del Tutor identificato dall'Ente

Timbro e firma del Rappresentante legale dell'Ente ospitante

Firma del Presidente della Commissione Tirocini
(per presa visione)

.....



Gentile Dottore/Dottoressa,

la normativa europea prevede per tutte le attività dei Corsi di Studio universitario la valutazione dei risultati degli apprendimenti degli studenti, con l'obiettivo primario di individuare le aree di criticità/punti di forza e di migliorare l'offerta formativa.

In qualità di Psicologo designato come tutor per gli studenti del Corso di Laurea Magistrale LM-51, Le chiediamo di esprimere il suo giudizio sull'attività che ha svolto, fornendo soprattutto suggerimenti (metodo, organizzazione ecc.) che in futuro possano rendere più incisiva ed efficace l'attività formativa e di sviluppo professionale dei futuri psicologi.

Grazie per il Suo contributo

	Decisamente NO	Più NO che SÌ	Più SI che no	Decisamente SI
Le conoscenze teoriche preliminari sono state sufficienti allo studente per lo svolgimento del tirocinio?				
Le conoscenze metodologiche sono state utili allo studente per utilizzare adeguatamente gli strumenti (tecniche del colloquio, osservazione, test)?				
L' organizzazione complessiva del tirocinio (sede, orario, spazi assegnati al tirocinante per svolgere le attività ecc.) è risultata accettabile?				
L'attività di supervisione con lo studente si è svolta in modo regolare?				
Sono stati forniti al tirocinante materiali e/o strumenti di approfondimento, per la formazione personale e lo svolgimento delle attività?				
A suo giudizio in quali dei sotto elencati ambiti di attività sono state evidenziate carenze nella formazione dei futuri psicologi? (non rispondere se l'attività non era prevista nel progetto formativo del tirocinio e/o non presente tra i servizi erogati dall'Ente)				
1) Conoscenza e scoring di test				
2) Tecniche di colloquio				
3) Formulazione di ipotesi diagnostiche				
4) Partecipazione alle riunioni d'équipe				
5) Acquisizione dei metodi di lavoro in rete (scuole, organizzazioni e altri enti del territorio)				
6) Tecniche di conduzione di gruppi				
7) Osservazione delle sedute di trattamento				
8) Redazione di relazioni su singoli casi				
9) Redazione di report su progetti (interventi di prevenzione, orientamento ecc.)				
10) Progettazione di interventi su singoli casi				
11) Progettazione e valutazione di interventi complessi (ambito sociale, istituzioni educative, prevenzione ecc.)				
Quale aspetto organizzativo potrebbe essere modificato?				
Valuta complessivamente positiva l'esperienza che ha svolto come Psicologo tutor?				

A.A.

Tirocinio Pre-laurea LM-51
 Post-lauream Triennale L- 24 Post-lauream LM-51

Periodo di svolgimento del tirocinio:

1° Trimestre febbraio-aprile 2° trimestre maggio-luglio 3° Trimestre settembre-novembre

Servizi effettuati dall'Ente (indicare quelli pertinenti il periodo di tirocinio valutato con il seguente questionario):

- terapie riabilitative (recupero funzionale, cognitivo, logopedia ecc.)
- ambulatori di psicodiagnosi
- consulenza psico-pedagogica e formazione (insegnanti, genitori ecc.)
- orientamento scolastico-professionale
- counseling alla famiglia/alla coppia
- interventi su minori e adolescenti (disagio e rischio psicosociale)
- altri interventi sul disagio (famiglie, anziani ecc.)
- attività di ricerca clinica e psicosociale

Altro (indicare):

Suggerimenti:



Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro
Presentare attraverso la Piattaforma di Google Moduli

La normativa europea prevede per tutte le attività formative dei Corsi di Studio la valutazione dei risultati dell'apprendimento e la rilevazione delle opinioni degli studenti. Le chiediamo di esprimere un giudizio sull'attività di tirocinio che ha concluso.				
	Decisamente NO	Più NO che Si	Più SI che no	Decisamente SI
Le conoscenze preliminari sono state sufficienti per lo svolgimento del tirocinio?				
Gli obiettivi delle attività sono stati definiti in modo chiaro?				
L' organizzazione complessiva del tirocinio (sede, orario, spazi assegnati al tirocinante per svolgere le attività ecc.) è risultata accettabile?				
Il tutor è stato effettivamente disponibile per chiarimenti e spiegazioni?				
L'attività di supervisione con il tutor si è svolta in modo regolare?				
Sono stati forniti materiali e/o strumenti utili per la formazione personale e lo svolgimento delle attività?				
Ha assistito o svolto attività pratiche utili alla sua formazione?				
Ha svolto interamente attività al posto del tutor (es. redigere relazioni, condurre colloqui con gli utenti ecc.).				
Le sono stati affidati sistematicamente compiti non pertinenti ? Ad es.: fare fotocopie, ordinare o pulire gli ambienti, recapitare posta, fare compagnia agli utenti/pazienti. Altro (indicare):				
Valuta complessivamente positiva l'esperienza del tirocinio?				
Anno Accademico: Tirocinio <input type="checkbox"/> Pre-laurea LM-51 <input type="checkbox"/> Post-lauream Triennale L- 24 <input type="checkbox"/> Post-lauream LM-51 Periodo di svolgimento del tirocinio: <input type="checkbox"/> 1° Trimestre febbraio-aprile <input type="checkbox"/> 2° trimestre maggio-luglio <input type="checkbox"/> 3° Trimestre settembre-novembre Sede: 				
Suggerimenti:				